

**FOGLIO INFORMATIVO**  
**relativo alle operazioni di**  
**ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE (SBF)**

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

**Banca di Credito Cooperativo di Cagliari s.c.**

Viale Armando Ciusa 52, - 09131 CAGLIARI - (CA)

Telefono: 070.468521 - Fax: 070.46852120

E-mail: [direzione@bcccagliari.bcc.it](mailto:direzione@bcccagliari.bcc.it)

Sito internet: [www.bancadicagliari.it](http://www.bancadicagliari.it)

Registro delle imprese di CAGLIARI - n. 230129

Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5594

cod. ABI 07096

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A10344

**Aderente al Fondi di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.**

**CHE COS'È L'ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE**

L'operazione di **anticipazione al salvo buon fine (SBF)** permette al Cliente di trasformare immediatamente in denaro un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso la Banca ottiene il rimborso delle somme anticipate.

L'importo che risulta dagli effetti e dai documenti presentati alla Banca viene – in caso di accoglimento della richiesta – anticipato e messo a disposizione del cliente, al quale sono addebitati gli interessi se utilizza l'anticipazione; se, viceversa, il Cliente non utilizza le somme, gli interessi non vengono contabilizzati. Alla scadenza degli effetti/documenti, se il debitore effettua il pagamento di quanto dovuto, si estingue anche la partita debitoria del Cliente nei confronti della Banca; nel caso, invece, il terzo debitore non adempia l'obbligazione, il Cliente è tenuto a rimborsare direttamente alla Banca il controvalore delle somme utilizzate.

Tra i **principali rischi** vanno considerati:

- L'obbligo da parte del Cliente di rimborsare alla Banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento degli effetti presentati;
- la variazione in senso sfavorevole al Cliente delle condizioni normative ed economiche (tassi di interesse, commissioni e spese), se contrattualmente prevista.

**CONDIZIONI ECONOMICHE**

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

**Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.**

## TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)

**Nell'esempio si considerano fidi di durata pari a 3 mesi nel quale gli importi siano prelevati subito e per intero. E' possibile ottenere un calcolo personalizzato visitando una delle nostre filiali.**

<i>Esempio 1 contratto con durata indeterminata e commissione onnicomprensiva messa a disposizione dei fondi</i>	Accordato: 1.500 euro	Tasso debitore nominale annuo: 7,25%	Interessi, su base trimestrale: 27,19 euro
	Durata: 3 mesi	Commissione per la messa a disposizione dei fondi: 0,5 % dell'accordato, su base trimestrale	Commissione per la messa a disposizione dei fondi, su base trimestrale: 7,50 euro
	Utilizzato: 1.500 euro per tutta la durata		TAEG = 9,647%

## SPESE E COMMISSIONI

INTERESSI DEBITORI	
Tasso debitore annuo massimo nominale :	
- fino a euro 100.000,00	9,00%
- oltre euro 100.000,00	8,00%
Tasso debitore annuo massimo effettivo:	
- per utilizzi nei limiti del fido concesso	11,00%
- per utilizzi oltre i limiti del fido concesso	13,00%
Periodicità di conteggio interessi	Annuale, al 31 Dicembre di ogni anno o all'estinzione del rapporto
Modalità di calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni).
Esigibilità degli interessi	1 Marzo dell'anno successivo in cui son maturati o alla chiusura del rapporto.
IMPORTI MASSIMI DI SPESA	
Commissioni accordato	0,500% trimestrale
Commissioni d'incasso per effetto	€ 3,00
Commissioni e spese per protesto	€ 15,00
Commissione di presentazione distinta	€ 10,00
Commissione d'incasso per singola effetto	€ 10,00
Commissioni per insoluto	€ 8,00
Commissioni per proroga	€ 7,00
Commissioni per richiamo	€ 8,00
Invio comunicazioni periodiche	€ 1,50
Invio altre comunicazioni	€ 1,50

Copia documentazione	€ 10,00
<b>ALTRI ONERI</b>	
Imposte e tasse presenti e future	Le imposte e tasse presenti e future sono a carico del cliente
<b>VALUTE</b>	
Alla presentazione dei documenti	Disponibilità con valuta data di presentazione
All'estinzione dell'anticipazione	Stessa giornata operativa di accredito dei fondi sul conto della banca (data di regolamento). Per i titoli cambiari la data di regolamento più i giorni banca.

## VALUTE

Valuta e disponibilità dell'anticipo sul conto	
Senza cessione del credito	3 gg lavorativi
Con cessione del credito	3 gg lavorativi dal ricevimento dell'avvenuta accettazione della cessione da parte del debitore.
Valuta di addebito delle fatture	Valuta incasso
Valuta di addebito per insoluti	15 gg lavorativi dalla data di scadenza

### **ALTRI ONERI**

*Imposte e tasse presenti e future a carico del cliente.*

## RECESSO DAL CONTRATTO

La Banca ha la facoltà di recedere dal contratto di anticipazione, nonché di ridurre o sospendere detta linea di credito, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, con preavviso di cinque giorni. Decorso il termine di preavviso, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto, e ciò anche se le anticipazioni concesse siano assistite da cessione di credito. In presenza di giusta causa la Banca può recedere, con le stesse modalità, anche senza preavviso. Analoga facoltà di recesso ha il Cliente con effetto di chiusura del rapporto mediante il pagamento di quanto dovuto e salva la definizione delle operazioni in corso. Nei predetti casi di recesso, sospensione e riduzione, rimangono fermi i contratti di mandato e/o cessione di credito a favore della Banca.

**I tempi massimi di chiusura del rapporto su richiesta del cliente sono di 30 giorni.**

## RECLAMI

I reclami vanno inviati all' Ufficio Reclami della banca (Banca di Credito Cooperativo di Cagliari s.c. – Viale Ciusa 52- Cagliari - reclami@bcccagliari.bcc.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca

- Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è

possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

## LEGENDA

Commissione sull'accordato	compenso per l'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' calcolata sull'importo medio dell'affidamento concesso al Cliente nel periodo considerato.
Giorni banca	giorni ulteriori rispetto alla scadenza facciale degli effetti presentati o alla data di scadenza del termine per il pagamento del credito oggetto dell'operazione, rilevanti ai fini del calcolo degli interessi.
Numeri dare	prodotto della formula "capitale moltiplicato giorni", dove il capitale è rappresentato dall'importo dovuto dal Cliente e i giorni consistono nel numero di giorni di calendario intercorrenti tra la data dell'operazione e la data di scadenza degli effetti e documenti aumentata dei giorni banca.
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Tasso di interesse debitore	corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di

	mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
Tasso di interesse di mora	ammontare del risarcimento dovuto alla Banca nel caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme da parte del Cliente.
Tasso di interesse nominale	Rapporto percentuale tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di interesse effettivo	Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti della periodicità – se inferiore all'anno - di capitalizzazione degli interessi.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria “finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale”, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.